

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5177 del 28/09/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - COLLINE DI SELVAPIANA E CANOSSA SCRL DI CANOSSA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5375 del 28/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.36334/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "COLLINE DI SELVAPIANA E CANOSSA Srl" - Canossa.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"COLLINE DI SELVAPIANA E CANOSSA Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Canossa – Via Selvapiana n.72** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di produzione di derivati del latte, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/13783** del **16/12/2016** e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data **30/01/2017** e **26/09/2017**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001)

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Canossa con atto n,prot.388 acquisito in data 23/01/2017 al PGRE/706, relativamente alla conformità urbanistica;

Viste le relazioni tecniche di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto rispettivamente di prot.n.PGRE/2017/1136 acquisito in data 01/02/2017 e prot.n.PGRE/2017/9791 acquisito in data 22/08/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"COLLINE DI SELVAPIANA E CANOSSA Srl"** ubicato nel Comune di **Canossa – Via Selvapiana n.72**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale adottata della Provincia di Reggio Emilia prot.n.11240/318/2014 del 02/03/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06;

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06.

- La modifica richiesta consiste nella variazione del quantitativo di acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento conseguente ad un aumento della quantità di latte da lavorare per la produzione di Parmigiano-Reggiano, rispetto a quanto autorizzato in precedenza.
- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio pavimenti e attrezzature, dalle acque di lavaggio delle autocisterne e dal cip di raffreddamento del siero.
- La planimetria delle reti, allegata al progetto, evidenzia anche un punto di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura con rete indipendente, scarico non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesso purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato, come indicato anche al par. 4.1.1 della D.G.R. 1053/03.
- La ditta sta approntando una nuova piazzola da adibire a lavaggio delle autocisterne, che potrebbe veicolare anche meteoriche all'impianto.
- Il latte lavorato diventerà di circa 200.000 quintali, rispetto ai 109.000 precedentemente autorizzati, e si prevede una produzione di acque reflue di circa 22.000 mc/anno (60 mc/gg) rispetto ai 8.720 mc/anno autorizzati con precedente atto; saranno prodotti circa 0,11 mc di acque reflue per quintale di latte lavorato/anno (scarico continuo).
- La ditta intende installare un nuovo doppio fondo di cottura, passando a 31 in totale.
- L'impianto di depurazione è dimensionato in base ai quintali di latte lavorato, ad un refluo di 60 mc/gg, con concentrazione media di BOD di 1.500 mg/l (90 kg/gg pari a 1.500 AE) e di 2.200 mg/l di COD, ed è costituito da:
 - Sezione di equalizzazione e bilanciamento da 38 mc.
 - Pompa sommersa di portata 7 mc/h.
 - Sezione di degrassatura statica da 13,6 mc, con tempo di residenza idraulica di 10 ore.
 - Vasca di denitrificazione anossica di 19,5 mc. Nella vasca sono stati installati dei piattelli di areazione, per poterla utilizzare al bisogno, come ampliamento della vasca di ossidazione.
 - Due vasche di ossidazione biologica/nitrificazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, collegate in serie, delle quali una esistente da 210 mc ed una nuova da 250 mc, con pompa di ricircolo. In ciascuna vasca sono presenti 80 insufflatori d'aria a bolle fini a membrana. Per consentire l'abbattimento del fosforo è previsto un dosaggio di cloruro ferrico (6 litri/die). Viene inoltre installato un ossimetro per controllare l'ossigeno in vasca e regolare, di conseguenza, l'ossigenazione.
 - Pompa dosatrice di cloruro ferrico e relativo serbatoio da 1 mc.
 - Sedimentatore finale di superficie 4,5 mq.
 - Tre vasche di laminazione idraulica con volume utile totale 17 mc.
 - Valvola di chiusura scarico.
 - Pozzetto di prelievo.
 - Pompa di ricircolo fanghi.
 - Vasca di accumulo fanghi di volume 37,7 mc.
- Fonti di approvvigionamento : Acquedotto.
- Lo scarico terminale confluisce in Torrente Enza.

Prescrizioni

1. Lo scarico a valle del trattamento depurativo deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Visto l'aumento del volume delle acque reflue che dovranno essere trattate dall'impianto, e per non incrementarle ulteriormente con il convogliamento di acque meteoriche della nuova piazzola di lavaggio autocisterne, sia installato un coperchio di chiusura sulla bocchetta di raccolta dei reflui della piazzola, che ne consenta la chiusura negli orari nei quali non vengono svolti i lavaggi.
5. Sia installato un idoneo sistema di allarme per il livello dei liquidi nell'impianto di depurazione, atto a informare i gestori dello stabilimento di eventuali malfunzionamenti (pozzetto di ingresso, vasca di equalizzazione, vasca di ossidazione, ecc.). L'allarme deve essere immediatamente visibile o udibile dal personale addetto.
6. La sezione di stoccaggio dei prodotti chimici dovrà essere coperta e pavimentata con cordolo perimetrale per evitare sversamenti accidentali.
7. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
8. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione degli impianti per il trattamento/depurazione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata per il controllo dell'impianto .
9. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
10. Relativamente ai rifiuti liquidi della salamoia, i fanghi di depurazione e gli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs. n.152/06 – Parte Quarta, e non possono essere immessi nell'impianto di depurazione.
11. La ditta deve dotarsi di registro di carico e scarico vidimato (o qualora soggetta aderire al sistema SISTRI), ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango e delle acque di salamoia. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
12. Devono essere effettuati 4 auto-controlli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/06: COD, BOD5, Azoto Ammoniacale , Solidi Sospesi Totali, Cloruri, Fosforo Totale, Grassi e Oli, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore. I certificati analitici devono essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori. Essi siredono necessari in relazione al carico volumetrico del refluo scaricato, alle sue caratteristiche (elevato carico organico) nonché alle caratteristiche/distanze del corpo recettore (con portata idrica pressochè nulla che non garantisce l'effetto diluizione).

13. Devono essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione, per i primi due anni di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per la ricerca dei parametri BOD5 e COD, con riscontro del volume giornaliero scaricato, al fine di verificare il carico inquinante in ingresso ed il corretto dimensionamento dell'impianto.
14. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
15. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque .
16. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE Sezione territorialmente competente e SAC i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**COLLINE DI SELVAPIANA E CANOSSA Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di derivati del latte negli impianti ubicati in Comune di **Canossa – Via Selvapiana n.72** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 2093 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **20 Novembre 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **27 Novembre 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 2093 KW	3040	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)
E2	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 1134 KW	1650	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E3÷E5	VENTOLE RICAMBIO ARIA SALA LATTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E8	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 49,6 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particellare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.							
(**) Per tale emissione, limitatamente al parametro materiale particellare e ossidi di zolfo , l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, ossidi di azoto e ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/13783 del 16/12/2016 e successive integrazioni;
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Ditta allegata risulta che l'attività svolta non supera i limiti previsti dalla normativa in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.